



COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA

PROVINCIA DI TREVISO

Via Vittorio Emanuele n. 13 – 31040 Meduna di Livenza
C.F.: 8001 237 0260 – P.IVA: 0049 741 0266

CONVENZIONE PER CONCESSIONE IN USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO INTITOLATO A "MARCO ASTOLFO E VINCENZO MICHIELIN" SITO DI VIA DELLO SPORT N. 1 A MEDUNA DI LIVENZA.

Tra il **Comune di Meduna di Livenza**, C.F 80012370260 - P. IVA 00497410266, con sede in Via Vittorio Emanuele n. 13 rappresentato dal responsabile dell'Area 4 Tecnica, arch. Eleonora Alessi, giusto decreto sindacale di nomina n. 55 del 27.12.2024, in seguito anche "Comune",
e

.....,C.F.....P.IVA.....
rappresentato da....., C.F....., in qualità di Presidente pro tempore, giusta deliberazione di..... n..... del....., in seguito anche "Concessionario"

Premesso che

- Il Comune promuove e valorizza le attività sportive, motorie e ricreative per la formazione ed il pieno sviluppo della persona, anche attraverso la collaborazione con associazioni prive di lucro, società sportive dilettantistiche e altri enti sportivi;
- che il Comune riconosce l'importante funzione educativa e sociale che i suddetti soggetti possono svolgere per la popolazione, in particolare, i più giovani;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.... del.... è stato indicato ai competenti uffici comunali di provvedere all'affidamento dell'impianto sportivo comunale "....." nella forma della concessione in uso ai sensi dell'art.... del D.lgs. n. 38/2021, dopo aver preso atto della assenza di rilevanza economica dell'impianto;
- che, con deliberazione di Giunta Comunale n..... del....., è stata approvato il contenuto della presente convenzione di concessione;
- che, l'....., a seguito di pubblicazione di avviso pubblico per manifestazione di interesse approvato con determinazione n... del.... dell'Area 4 Tecnica, dopo selezione informale, ha ottenuto la concessione in uso dell'impianto;
- che, sono stati effettuati i previsti controlli per l'affidamento dell'impianto e che l'associazione è in possesso di Statuto conforme a quanto richiesto nell'avviso ed è regolarmente affiliata alla Federazione Sportiva Nazionale di competenza,

Si conviene quanto segue:

Articolo 1. Identificazione impianto

L'impianto sportivo di Meduna di Livenza intitolato a "Marco Astolfo e Vincenzo Michielin" e sito in via dello Sport n.1, e censito al catasto al catasto dei fabbricati Sez. A – foglio 7 mapp. 1765, viene concesso in uso all' _____.



COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA

PROVINCIA DI TREVISO

Via Vittorio Emanuele n. 13 – 31040 Meduna di Livenza
C.F.: 8001 237 0260 – P.IVA: 0049 741 0266

L'impianto è consegnato con le infrastrutture esistenti, le attrezzature, gli impianti, gli arredi nello stato in cui si trovano.

Articolo 2. Impegni a carico del Concessionario

Il Concessionario si impegna a:

- a) comunicare entro il 30 agosto di ogni anno gli spazi che si intendono utilizzare con la specifica della fascia di atleti e dei campionati/attività, mettendo a disposizione dei residenti di Meduna di Livenza, compatibilmente con gli impegni già programmati, gli spazi dell'impianto per attività dilettantistiche, parrocchiali, di associazioni sportive e ricreative, scolastiche, autorizzate dal comune e previo accordo con questo, mediante avviso che verrà esposto all'esterno degli spogliatoi. Sarà data altresì disponibilità di spazi alle scuole per le attività durante l'orario scolastico, previa comunicazione al Comune. Per la messa a disposizione dell'impianto sportivo e dei suoi spazi, il concessionario non potrà richiedere alcun corrispettivo o contributo;
- b) effettuare attività sportive, educative e formative nel settore giovanile delle varie Federazioni sportive aderenti al CONI;
- c) comunicare tempestivamente al Comune, qualsiasi mutamento dovesse avvenire all'interno della propria struttura associativa e nella distribuzione delle cariche sociali e degli incarichi operativi. Il Comune potrà esigere il cambiamento degli agenti, dei dipendenti ed incaricati del concessionario per incapacità o grave negligenza e, in particolare in ordine ai rapporti con gli utenti ed i cittadini, per la loro moralità ed il loro comportamento deontologico;
- d) usare con cura l'impianto e porre in essere ogni accorgimento tale da preservare lo stesso dal rischio di danneggiamento o perimento e, attraverso i propri responsabili, mantenere la disciplina negli impianti e l'obbligo di osservare e far osservare agli iscritti, agli utenti e ai propri agenti e incaricati, leggi, regolamenti e le obbligazioni in genere assunte con la presente convenzione, nonché comunicare tempestivamente all'Area 4 Tecnica del Comune danni eventualmente rilevati, le rotture e i malfunzionamenti, la messa fuori servizio e fuori norma dei beni mobili ed immobili avuti in comodato, per i quali deve curare la pulizia e l'ordinaria manutenzione;
- e) assumere la responsabilità della custodia del complesso immobiliare consegnato e delle relative attrezzature, dell'apertura e della chiusura dei cancelli di accesso agli impianti e ai locali consegnati;
- f) assicurare la disponibilità degli impianti e delle attrezzature di ulteriori utilizzatori, che dovranno essere autorizzati dal Comune previo pagamento a questo della tariffa vigente approvata dalla Giunta;



COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA

PROVINCIA DI TREVISO

Via Vittorio Emanuele n. 13 – 31040 Meduna di Livenza
C.F.: 8001 237 0260 – P.IVA: 0049 741 0266

- g) inviare al Comune entro il 30 settembre di ogni anno l'ultimo bilancio approvato, il programma delle attività sportive per la nuova stagione sportiva e una relazione sull'attività svolta nella stagione sportiva conclusasi. Tale relazione dovrà essere analitica, con particolare riferimento a quanto previsto alle lettere a), b) e f);
- h) comunicare al Comune oltre ai giorni e gli orari d'utilizzo dell'impianto, così pure tutte le variazioni, in corso d'anno. Il Concessionario non dovrà effettuare, senza la preventiva autorizzazione del Comune, alcun tipo di manomissione e/o modifica, anche lieve della struttura, degli impianti e degli arredi in uso, con particolare riguardo alle norme vigenti in materia di sicurezza e di prevenzione infortuni ed incendi. Ogni eventuale lavoro di ripristino della condizione iniziale dell'impianto curato dal Comune sarà addebitato, in conto spese, alla
- i) in caso di promozione di manifestazioni afferenti all'attività sportiva, da comunicarsi preventivamente al Comune, rimane a carico dellal'obbligo di ottemperare alle specifiche prescrizioni richieste dalle competenti autorità. Il Comune non è obbligato all'esecuzione di lavoro alcuno (di modifica, adeguamento etc.), derivante da eventuali prescrizioni dell'organo di vigilanza o di qualsiasi altra esigenza o motivazione legata al tipo di manifestazione e/o iniziativa promossa dal Concessionario;
- l) la manutenzione ordinaria dell'impianto sarà a carico del concessionario dovrà essere eseguita a regola d'arte;
- m) l'intestazione e il pagamento delle relative spese per la raccolta rifiuti, spese telefoniche, internet e simili, oltre alle spese per il defibrillatore e la sua manutenzione sono a carico del concessionario;
- n) provvedere alla conduzione della centrale termica assumendo al riguardo la qualifica di Terzo Responsabile ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.412/93 come modificato dal DPR 551/1999;
- o) nominare un Responsabile Energetico per il controllo e la promozione sull'uso razionale dell'energia e del combustibile, per perseguire un risparmio nei consumi, eliminare gli sprechi d'energia, nonché deputato alla supervisione e verifica costante sull'efficienza degli impianti.
- p) effettuare le previste pulizie dell'impianto e la sanificazione periodica.

Articolo 3. Canone d'uso

Il Concessionario dovrà corrispondere al Comune un canone d'uso annuo pari a 4.000,00 Euro, fuori campo IVA, da versarsi entro il mese di settembre di ogni anno sportivo in corso

Articolo 4. Obblighi a carico del Comune

Sono a carico del Comune:



COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA

PROVINCIA DI TREVISO

Via Vittorio Emanuele n. 13 – 31040 Meduna di Livenza
C.F.: 8001 237 0260 – P.IVA: 0049 741 0266

- a) le utenze di acqua, luce e gas, secondo la spesa sostenuta e attestata con idonea documentazione fino ad un massimo di € 9.000 all'anno.
- b) la manutenzione straordinaria dell'impianto;
- c) la richiesta di pagamento delle tariffe comunali e per l'utilizzo dell'impianto sportivo e il loro introito.

Articolo 5. Divieto di subconcessione

È vietata la subconcessione anche temporaneo o parziale di altre società, anche se non oneroso, nell'utilizzo dell'impianto e la costituzione di forme associative tra società per l'uso dell'impianto stesso senza consenso preventivo del Comune.

Articolo 6. Inadempimento, Risoluzione Anticipata, Revoca, Recesso, Penalità

In caso di inadempimento agli obblighi derivanti dal presente atto il Comune potrà dichiarare la risoluzione della convenzione con immediata decadenza del Concessionario tramite comunicazione scritta e motivata. In particolare sono cause di risoluzione espressa ex art. 1456 codice civile:

- a) la chiusura totale o parziale dell'impianto anche temporanea senza giustificato motivo;
- b) la violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria e di effettuare le previste pulizie e sanificazioni,
- c) la violazione delle disposizioni in materia di sub concessione di cui all'articolo 5,
- d) l'esecuzione di eventuali opere in modo difforme da quello autorizzato,
- e) la violazione del divieto di utilizzare anche parzialmente e temporaneamente le strutture e gli impianti per usi e finalità diverse da quelle di cui alla presente convenzione,
- f) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto pregiudizievole dell'incolumità e salute degli utenti,
- g) il mancato pagamento del canone annuale, trascorsi 2 mesi dalla diffida di pagamento,
- h) la perdita dei requisiti per l'affidamento della concessione.

La convenzione potrà essere revocata inoltre per sopravvenuti motivi di interesse pubblico senza che ciò comporti alcun indennizzo per il Concessionario e qualora vengano modificate, senza essere preventivamente concordate con il Comune, le finalità statutarie dell'associazione o della società. Il Concessionario ha facoltà di recedere dalla concessione al termine di ciascuna stagione sportiva, da comunicarsi tramite pec o raccomandata con ricevuta di ritorno, per gravi e giustificati motivi, dando un preavviso di almeno mesi 6 (sei). Diversamente sarà tenuto a corrispondere al Comune una penale pari al canone annuale parametrato ai mesi di mancato preavviso. Per violazioni degli obblighi contrattuali che non comportano la risoluzione anticipata, il Comune potrà applicare una penale da un minimo di € 50,00 (cinquanta) ad un massimo di €



COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA

PROVINCIA DI TREVISO

Via Vittorio Emanuele n. 13 – 31040 Meduna di Livenza
C.F.: 8001 237 0260 – P.IVA: 0049 741 0266

500,00 (cinquecento) da graduare in relazione alla gravità dell'inadempienza ed al numero delle violazioni eventualmente commesse. In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze del Concessionario.

Articolo 7. Cauzione e copertura assicurativa

Il Concessionario esonera espressamente il comune dalla responsabilità civile, per qualsiasi danno diretto o indiretto, derivante da fatto doloso o colposo, commesso dai propri associati, nonché per interruzioni incolpevoli o accidentali dei servizi. Il Concessionario provvederà, entro 15 giorni da oggi, ad adeguata copertura assicurativa dell'impianto per rischi di furto, incendio e diversi e responsabilità civile, verso i propri associati e verso terzi.

L'Associazione è tenuta a sottoscrivere, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore del proprio personale se applicabile, presso una compagnia di gradimento del Comune:

A - Una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (RCT) avente:

- 1) per oggetto il medesimo oggetto della presente concessione con specifico richiamo ai rischi derivanti alla detenzione e dall'esercizio degli impianti e di tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle discipline sportive nelle strutture gestite nonché la promozione e l'organizzazione di manifestazioni e/o gare sportive inerenti alle specifiche discipline svolte nelle strutture gestite;
- 2) un massimale unico per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00.

Il contratto dovrà altresì prevedere le seguenti clausole:

- l'equiparazione ai terzi di collaboratori, volontari, stagisti ed ogni e qualsiasi persona membro o meno dell'Associazione di cui questa si avvalga per l'espletamento delle proprie attività, in caso di danni subiti in occasione di lavoro e/o servizio;
- l'inclusione della responsabilità civile "personale" delle persone di cui al precedente punto 1);
- i danni da smercio di prodotti alimentari nonché i danni derivanti da preparazioni alimentari prodotte e/o confezionate e smerciate sul luogo dal Concessionario;
- i danni provocati alle strutture e alle cose mobili di proprietà comunale, che il gestore ha in consegna e/o custodia con sottolimita € 20.000,00;
- i danni a beni di terzi fruitori, utilizzatori o frequentatori delle strutture gestite dati in consegna e custodia con un sottolimita per sinistro e per anno minimo di € 5.000,00;
- i danni da incendio delle cose del Concessionario o dallo stesso detenute causati a terzi ed al Comune di Meduna di Livenza con un sottolimita per sinistro e per anno non inferiore a € 200.000,00.

B - Una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso dipendenti (RCO) avente:

- 1) un massimale unico per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00



COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA

PROVINCIA DI TREVISO

Via Vittorio Emanuele n. 13 – 31040 Meduna di Livenza
C.F.: 8001 237 0260 – P.IVA: 0049 741 0266

La polizza di cui al presente punto B solo se l'Associazione abbia dipendenti.

Entrambe le coperture di cui sopra dovranno essere contratte nella forma "loss occurrence".

L'Associazione, qualora si avvalga di personale, ivi compresi gli operatori volontari, non soggetto alla copertura per gli infortuni di legge (INAIL) dovrà provvedere ad assicurare tale personale presso l'INAIL oppure coprirlo con polizza assicurativa privata contro gli infortuni con massimale morte/Invalidità Permanente non inferiore a € 250.000,00 ed applicazione della tabella INAIL Industria nonché diaria per inabilità temporanea per liberi professionisti non inferiore a € 50,00/giorno per un periodo massimo di 180 giorni.

Il testo delle polizze, riportanti le garanzie sopra richieste, dovrà essere sottoposto in bozza al Comune ed acquisire il preventivo assenso dello stesso prima della loro sottoscrizione.

Le polizze potranno essere stipulate espressamente per la presente Convenzione oppure potranno essere polizze a copertura dell'attività in generale dell'Associazione ma in tal caso dovrà essere prevista apposita appendice di precisazione relativa all'estensione delle stesse all'attività oggetto della presente Convenzione e dovranno essere presentate in originale, debitamente quietanzate prima dell'avvio della gestione. I successivi pagamenti del premio assicurativo dovranno essere giustificati presentando la quietanza riportante la data di pagamento.

L'Associazione non potrà esercitare alcuna attività nell'eventuale periodo di scopertura assicurativa.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la presente concessione il Concessionario deve costituire una cauzione, mediante deposito o polizza fideiussoria, pari a un'annualità del canone, secondo le modalità di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 36/2023. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune. La garanzia dovrà essere integrata ogni volta che il Comune proceda alla sua escussione, anche parziale, ai sensi della presente concessione. Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti della presente concessione.

Articolo 8. Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici

Il Concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento interno), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e della deliberazione della Giunta Comunale n. 07 del 10.02.2014. La violazione degli obblighi di cui sopra può costituire causa di risoluzione della convenzione, fatto salvo il risarcimento dei danni.



COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA

PROVINCIA DI TREVISO

Via Vittorio Emanuele n. 13 – 31040 Meduna di Livenza
C.F.: 8001 237 0260 – P.IVA: 0049 741 0266

Articolo 9. Consegna e restituzione impianto

L'impianto è consegnato previa sottoscrizione di un verbale di avvenuto sopralluogo delle parti che descrive lo stato dei luoghi. Alla scadenza della concessione, l'impianto dovrà essere riconsegnato al Comune, in buono stato di conservazione, con tutte le migliorie ed addizioni effettuate, salvo obbligo di ripristino, senza alcun diritto ad indennità o rimborsi per spese sostenute a qualsiasi titolo. Prima della restituzione dell'impianto sarà redatto un verbale che dia atto delle e condizioni dell'impianto sottoscritto dalle parti.

Articolo 10. Scadenza

La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2026. Il comune si riserva la facoltà esclusiva di prorogare di anno in anno la convenzione fino al 31.12.2030, previa comunicazione al concessionario mediante PEC almeno 15 giorni prima della naturale scadenza.

Articolo 11. Obblighi relativi alla tracciabilità' dei flussi finanziari

Il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L.n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari. A tal fine, tutte le transazioni finanziarie relative alla presente convenzione dovranno avvenire esclusivamente su conto corrente dedicato. Il Concessionario, in particolare, si impegna a trasmettere al Comune, entro 7 giorni dall'accensione, gli estremi del conto (o conti) dedicato/i alla concessione in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. La mancata osservanza di quanto sopra comporta la risoluzione di diritto 20 della presente convenzione.

Articolo 12. Duvri

In riferimento al disposto dell'art. 26 c. 3 del D.lgs. n. 81/2008, concernente l'elaborazione del Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenza, si precisa che per la presente concessione non sussistono rischi da interferenze con il personale del Comune e, conseguentemente, non si rilevano costi relativi a misure correlate da attuare.

Articolo 13 – Disposizioni generali e finali

Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di concessioni di pubblico servizio. Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto. Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.86 nr. 131.

Le spese inerenti il presente atto imposte, tasse e quant'altro necessario per dare corso legale alla concessione, immediate e future, saranno a carico del Concessionario. Per tutte le controversie



COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA

PROVINCIA DI TREVISO

Via Vittorio Emanuele n. 13 – 31040 Meduna di Livenza
C.F.: 8001 237 0260 – P.IVA: 0049 741 0266

che potrebbero insorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione viene dichiarato competente il Foro di Treviso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Meduna di Livenza (Treviso), li.....

PER IL COMUNE
Arch. Eleonora Alessi

.....

PER IL CONCESSIONARIO

.....